



## **DISEGNO DI LEGGE**

**di iniziativa dei senatori TOMASELLI, FABBRI e SANGALLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2013<sup>(\*)</sup>**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale

---

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dai presentatori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto ad istituire nella XVII legislatura una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

L'obiettivo perseguito è quello di vigilare e controllare le operazioni legate alla bonifica dei siti contaminati attraverso una Commissione di inchiesta *ad hoc* che si occuperà di raccogliere la documentazione necessaria e di effettuare studi e ricerche sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ricomprendendo in questi ultimi le aree minerarie dismesse, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, nonché dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.

Si definisce sito contaminato, il sito nel quale i valori della concentrazione delle sostanze contaminanti superano la concentrazione massima ammissibile e viene determinato con l'applicazione dell'analisi specifica di rischio sito.

La legislazione italiana riconosce quali Siti di interesse nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica.

In particolare il decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce siti di interesse nazionale «I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali», nonché a seguito delle modifi-

che apportate dall'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, «sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto».

In Italia ci sono 57 SIN, perimetrati dal 1998 in poi sulla base di diverse leggi, ultima delle quali il decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il principale riferimento normativo sulle bonifiche è il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, che descrive ed aggiorna i SIN, preventivamente definiti dalla legge n. 388 del 2000.

Il totale della superficie interessata consiste in 1.800 km<sup>2</sup> di aree marine, lagunari e lacustri e 5.500 km<sup>2</sup> di aree terrestri, per un totale di circa il 3 per cento del territorio nazionale. I comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può avvalersi anche dell'ISPRA, delle ARPAT, dell'ISS e di altri soggetti.

Si tratta di siti che in passato, a causa della poca conoscenza che si aveva relativamente alla pericolosità e agli effetti delle lavorazioni e degli scarti delle attività produttive, hanno visto l'accumularsi di materiali inquinanti e pericolosi, che hanno impregnato il terreno e che in diversi casi hanno intaccato anche le falde acquifere, con potenziale rischio per l'uomo e l'ecosistema.

Si è in presenza di vastissime aree il cui degrado rappresenta una vera e propria «emergenza ambientale» per il territorio,

per le popolazioni che vivono nelle immediate vicinanze e per i lavoratori, ma al tempo stesso sono una risorsa importante qualora si riuscisse a promuovere la loro bonifica garantendo nel contempo la continuità delle attività produttive, il rilancio e il riutilizzo del territorio.

La bonifica dei siti contaminati è contemplata anche dalla Costituzione che, all'articolo 44, stabilisce che la legge «promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive».

Ancora, tra le priorità individuate nella recente relazione dei Saggi, presentata al Presidente della Repubblica lo scorso 12 aprile 2013, rientra la protezione dell'ambiente individuato come fattore di crescita, modernizzazione e benessere collettivo.

Nella citata relazione si legge infatti che l'Italia è fortemente deficitaria nel rispetto delle regole UE in materia ambientale, individuando da una parte i fattori di principale criticità: «carente interazione fra livello statale, regionale e locale e insufficienti risorse e infrastrutture» e, dall'altra, i «principali inadempimenti: acqua, rifiuti, qualità dell'aria».

La normativa di riferimento ha visto negli anni una serie di interventi legislativi; l'ultimo con il decreto-legge n. 5 del 2012, (decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, che all'articolo 57, comma 9, individua una procedura semplificata, per cui «i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

Tali norme stabiliscono i metodi per gli interventi di pulizia dei terreni contaminati e delle acque sotterranee dalle più diverse sostanze. Sostanze soprattutto in stato li-

quido, che rilasciate nei terreni ne alterano le caratteristiche, compromettendone l'uso.

In particolare la legge n. 426 del 1998, «Nuovi interventi in campo ambientale», ha previsto l'istituzione del Programma nazionale di bonifica e i primi interventi di interesse nazionale, individuando i primi quindici siti. A questa legge sono seguiti ulteriori provvedimenti legislativi con l'individuazione di ulteriori siti, nonché provvedimenti che hanno invece disposto in tema di risorse finanziarie come il citato regolamento di cui al decreto n. 468 del 2001, «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», e il successivo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 308 del 2006, «Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati».

Successivamente, con il citato regolamento di cui al decreto n. 308 del 2006 è stata prevista, altresì, all'articolo 2, comma 1, la possibilità di ricorrere ad accordi di programma, per favorire la bonifica, il ripristino e la valorizzazione delle aree interessate, da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti per l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché per le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, non disciplinati dalle regioni alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Tuttavia nonostante la corposa regolamentazione della materia, ad oggi lo stato delle procedure di bonifica dei siti contaminati risulta inceppato sia a causa della lunghezza e della farraginosità dello stesso, sia per la progressiva diminuzione delle risorse a disposizione.

Ecco perché è necessario intervenire su più fronti, sul piano normativo, su quello organizzativo e delle risorse disponibili, al fine di in-

individuare le misure e gli strumenti più efficaci a garantire la certezza dei tempi per la conclu-

sione dei procedimenti di bonifica e reindustrializzazione dei siti interessati.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e funzioni della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione e di effettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ricomprendendo in questi ultimi le aree minerarie dismesse, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, nonché dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, e in particolare di:

a) favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;

b) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

c) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

d) verificare le modalità di gestione dei servizi di bonifica e i relativi sistemi di affidamento;

e) svolgere indagini conoscitive;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e

degli enti locali e per rimuovere le eventuali disfunzioni accertate;

g) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

3. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione delibera un piano di lavoro che individua i temi da affrontare e predispone annualmente un rapporto sulle proposte formulate. Tali documenti sono trasmessi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per la predisposizione di un'apposita sessione pubblica di discussione e di valutazione delle indicazioni che emergono dal rapporto stesso.

## Art. 2.

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e di ricerche a istituzioni pubbliche e private, a gruppi e a singoli ricercatori mediante convenzioni.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione alle Camere, nella quale sono altresì individuati i suggerimenti e le possibili soluzioni, anche di natura normativa, per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale.

### Art. 3.

#### *(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso nei fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

### Art. 4.

#### *(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a

quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

#### Art. 5.

##### *(Segreto)*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.



3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.





